



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00566/2015

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

al R.G. ricorsi n. 43/2015, presentato, in data 13 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. per l'annullamento, anche *in parte qua*, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva;

al R.G. n. 44/2015, presentato, in data 21 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. per l'annullamento del decreto del Presidente F.I.G.C. e/o del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di cui la ricorrente sostiene di non conoscere data e numero e che, secondo la società istante, non potrà essere depositato), con cui la società Ascoli è stata ammessa al Campionato di Serie B per l'anno calcistico 2015/2016, in via di sostituzione, in applicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata, nonché del diniego implicito, ovvero dell'omesso esame della domanda del Matera Calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentato in data 18 agosto 2015;

al R.G. ricorsi n. 53/2015, presentato, in data 1 settembre u.s., dalla società Matera Calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché contro l'Ascoli Picchio 1898 S.p.A. avverso la deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. con la società Ascoli Picchio in Serie B, per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata dalla ricorrente, nonché avverso il respingimento, implicito, della domanda del Matera calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentata in data 18 agosto 2015 e ripresentata in data 28 agosto 2015, oltre che avverso il diniego del differimento dell'inizio del campionato, richiesto con istanza del 28 agosto u.s.;

DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva;

Rigetta i ricorsi riuniti.

Condanna la società ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 13.500,00 oltre accessori,

disponendone il pagamento in ragione di € 4.500,00, oltre accessori, per ogni parte convenuta costituita.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 settembre 2015.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 16 settembre 2015.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face